

Milano, 18 febbraio 2022

**AUDIZIONI COMMISSIONE 5^ SENATO DELLA REPUBBLICA
ATTO SENATO n. 2505
Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**

MEMORIA AICEP

Il Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 introduce una serie di misure dirette a contenere gli effetti dell'andamento dei prezzi delle principali fonti energetiche che ha caratterizzato gli ultimi mesi con aumenti di proporzioni mai conosciute in precedenza e che rappresenta la principale preoccupazione del mondo industriale e del sistema produttivo ed economico nel suo complesso.

Pur apprezzando l'introduzione di misure specificamente destinate alla riduzione dei costi dell'energia elettrica per le imprese, AICEP evidenzia che l'impostazione complessiva del provvedimento risente di alcuni limiti che rendono l'intervento non sufficiente a fornire alle imprese energivore un supporto adeguato a difendere la propria competitività sui mercati anche in riferimento a misure più incisive introdotte da altri Paesi europei. Si fa riferimento in particolare a:

- mancanza di misure relative ai costi per il consumo di gas che, per alcuni settori energivori, incide in eguale se non maggior misura dell'energia elettrica;
- introduzione di misure di esclusivo carattere emergenziale che non incidono in alcun modo sulle criticità strutturali del nostro sistema energetico;
- interventi con orizzonte temporale molto limitato a fronte di una crisi che si prospetta più duratura e per affrontare la quale le imprese avrebbero necessità di una visione di più ampio respiro.

AICEP vorrebbe quindi attirare l'attenzione di Codesta Spettabile Commissione su alcune proposte di interventi che, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica, possano rispondere più efficacemente alle esigenze immediate delle imprese e, nel contempo, creare i presupposti per attivare cambiamenti che incidano in maniera strutturale sui principali punti di debolezza del sistema consentendo l'impostazione di strategie di lungo periodo per affrontare il complesso e lungo percorso di decarbonizzazione.

A1) Incremento della produzione di gas nazionale con destinazione ai settori industriali "gasivori"

La maggiore produzione di gas nazionale, ottenibile in tempi abbastanza brevi e con investimenti ridotti, potrebbe essere destinata, a prezzi definiti in relazione ai costi di estrazione, ai settori industriali maggiormente esposti. La misura potrebbe trovare una applicazione immediata anticipando il riconoscimento dei prezzi "calmierati" a fronte dell'impegno all'acquisto con contratti pluriennali.

A2) Impiego dell'energia elettrica da impianti FER incentivati con meccanismi "Feed in premium" per la creazione di un mercato di lungo periodo (PPA)

Si tratta dell'energia generata da impianti che beneficiano di incentivi ma che mantengono la disponibilità dell'energia per la sua commercializzazione. Sono le situazioni che stanno

maggiormente beneficiando dell'attuale situazione di mercato poiché, a fronte di un incentivo fisso e indipendente dai prezzi spot, possono valorizzare l'energia prodotta a prezzi eccezionalmente elevati. Questa energia potrebbe essere oggetto di acquisto da parte del GSE (o di altra controparte pubblica) con contratti di lungo termine corrispondenti alla durata residua del periodo di incentivazione. Il prezzo di acquisto dovrebbe essere parametrato in modo da garantire un adeguato ritorno agli impianti di generazione (sulla base delle realistiche aspettative al momento dell'accesso ai meccanismi incentivanti) e da tenere conto della localizzazione degli impianti e dei profili orari di prezzo attesi per l'energia generata.

L'energia così acquistata potrà essere offerta, con contratti della stessa durata temporale, su una specifica piattaforma di contrattazione o con procedure d'asta.

Questo tipo di misura garantirebbe una serie di indubbi vantaggi di "sistema" e duraturi nel tempo:

- non comporta alcun onere di finanza pubblica o a carico degli oneri generali di sistema;
- garantisce comunque una adeguata remunerazione degli investimenti a suo tempo realizzati e la sostenibilità dei piani finanziari sottostanti;
- mette a disposizione dei consumatori dei volumi significativi (circa 20 TWh/anno) per una durata compresa tra i 5 e i 10 anni a prezzi competitivi in quanto parametrati al costo di generazione;
- crea una base di partenza per il mercato dei PPAs, che rappresentano uno strumento indispensabile per il futuro sviluppo della generazione da FER, contribuendo a introdurre segnali di prezzo di lungo termine;
- va nella direzione di "disaccoppiare" il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas e di superare le criticità del solo ricorso al meccanismo di formazione dei prezzi spot marginali senza necessità di mettere in discussione l'attuale disegno di mercato.

A3) Impiego dell'energia elettrica da impianti FER incentivati consegnata al GSE per la sua destinazione ai settori industriali energivori

Con un meccanismo corrispondente a quello proposto per il gas al punto A1), l'energia elettrica consegnata al GSE da impianti FER incentivati potrebbe essere offerta con contratti di lungo termine sulla base di prezzi parametrati al costo completo di generazione. L'offerta potrebbe essere gestita su basi competitive tramite meccanismi d'asta con impegno di acquisto pluriennale.

A4) Impiego dell'energia elettrica da impianti FER non incentivati per la creazione di un mercato di lungo termine

Ai produttori di energia da impianti FER non incentivati potrebbe essere proposta, su base volontaria, la conclusione di contratti di vendita di lungo termine con una controparte pubblica (GSE) e con prezzi parametrati ai costi completi di generazione, per la successiva offerta su una specifica piattaforma di mercato o tramite procedure d'asta con contratti di durata corrispondente a quelli di acquisto.

Anche in questo caso si verrebbero a determinare i vantaggi già evidenziati al precedente punto A2).

Con riferimento più specifico al dettato del DL 4/2022 si propongono alcune modifiche in coerenza con gli obiettivi generali già sopra esposti:

B1) Art 14 - Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

La misura così come proposta appare poco efficace rispetto alla criticità della situazione a causa della durata troppo limitata e della esclusione dal beneficio delle imprese maggiormente colpite dal caro energia, vale a dire quelle rientranti, ai sensi del DM 21 dicembre 2017, nelle classi VAL e quindi soggette ad una contribuzione alla componente Asos su base fissa non correlata ai consumi.

Si propone di modificare la misura prevedendo:

- l'annullamento della contribuzione agli oneri generali di sistema per il primo trimestre 2022 anche per le imprese energivore in Classe VAL ai sensi del DM 27 dicembre 2017;
- l'applicazione per la restante parte dell'anno 2022 e per tutte le imprese energivore ai sensi del DM 21 dicembre 2017, dei livelli minimi di contribuzione previsti dalle Linee Guida Aiuti di Stato, vale a dire il 15% della componente Asos per le imprese in Classe FAT e lo 0,5% del Valore Aggiunto Lordo per le imprese in Classe VAL

B2) Art. 15 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

Per una più corretta e coerente individuazione delle imprese ammesse al beneficio del credito d'imposta sarebbe opportuno verificare il superamento della soglia del 30% di aumento paragonando i costi per kWh della componente elettrica del primo trimestre 2022 con quelli del corrispondente periodo dell'anno 2019 (ultimo anno non influenzato dalla pandemia). Il riferimento, così come proposto dall'attuale formulazione della norma, all'ultimo trimestre 2021 potrebbe essere influenzato dalla vigenza di eventuali contratti di lunga durata che invece hanno terminato il loro effetto a partire da inizio 2022.

Si propone quindi di sostituire le parole "*i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021*" con le parole "*i cui costi per kWh della componente energia elettrica consumata, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022*"

In ultimo ci permettiamo di attirare l'attenzione di Codesta Spettabile Commissione su un aspetto che, pur non essendo di specifica pertinenza del Decreto-legge oggetto di discussione, è strettamente connesso alle azioni poste in essere per contrastare e contenere gli effetti del caro energia:

C1) Compensazione degli oneri indiretti ETS

Il livello attuale dei prezzi delle EUA ha un impatto estremamente elevato sui prezzi dell'energia elettrica: le quote CO₂ a 90-95 € determinano oneri indiretti nell'ordine di oltre 40 €/MWh.

Si tratta di una dimensione assolutamente comparabile a quella degli Oneri Generali di Sistema per i quali le norme sugli Aiuti di Stato EU ammettono agevolazioni per i settori energivori esposti a rischio di carbon leakage. Lo stesso livello di rischio per le medesime attività è, allo stato attuale, determinato dall'effetto indiretto degli oneri ETS sul prezzo dell'energia elettrica.

Ne consegue la necessità di **ampliare la compensazione degli oneri indiretti ETS** tramite l'adeguamento delle Linee Guida Aiuti di Stato ETS con tre modifiche immediatamente attuabili:

- allineare l'elenco dei settori ammissibili a quello recentemente proposto per le Linee Guida CEEAG ai fini delle agevolazioni sugli oneri per il finanziamento FER;
- eliminare (o incrementare) il livello massimo di aiuto attualmente fissato al 75%;
- rivedere i criteri di calcolo del beneficio in modo da parametrarlo ad un prezzo della CO₂ più prossimo al periodo di riferimento per tener conto dell'estrema volatilità del

mercato delle EUA (attualmente la compensazione è calcolata sulla base del prezzo forward medio dell'anno t-1).

Questo intervento avrebbe il vantaggio di poter essere finanziato tramite i proventi delle aste CO₂ e di avere un effetto autoregolante in funzione dell'andamento dei prezzi delle quote. Sarebbe inoltre del tutto compatibile con la politica di protezione dal rischio carbon leakage e in linea con la proposta contenuta nel "Toolbox" UE laddove si propone una applicazione più estensiva degli Aiuti di Stato. Inoltre, se applicato in maniera diffusa da tutti gli Stati Membri, ridurrebbe i rischi di distorsioni del mercato interno UE.